

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 830-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE DE ZULUETA)

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro del tesoro  
e del bilancio e della programmazione economica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1996**

—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 830 concede, in un unico testo, i finanziamenti per il sostegno concreto ad iniziative di attuazione di due correnti di pensiero molto forti nel nostro paese da molto tempo, quelle a favore del disarmo e contro la tortura.

L'Italia è da sempre ferma sostenitrice di tutte le iniziative delle Nazioni Unite volte a sostenere il disarmo, un impegno questo che è stato ripetuto anche all'ultima Assemblea generale delle Nazioni Unite ed in particolare alla conferenza per il disarmo.

Le nuove opportunità, ma anche le nuove responsabilità, che la comunità internazionale si trova di fronte con il nuovo ordine mondiale, quello che inizia con la caduta del muro di Berlino, furono illustrate dall'allora Segretario generale delle Nazioni Unite Boutros Boutros Ghali. Presentando l'importante documento intitolato «Nuove dimensioni del controllo degli armamenti e del disarmo nell'era del dopoguerra fredda» l'allora Segretario generale parlò della necessità di rivitalizzare gli accordi vigenti in materia di disarmo.

Si può inoltre aggiungere come, in seguito ad una serie di crisi regionali in cui le Nazioni Unite sono intervenute multilateralmente, si sia acquisita un'esperienza molto specifica in merito all'applicazione concreta di iniziative di disarmo. Si pensi, per esempio, alle esperienze di verifica ed ispezione che sono seguite e fanno parte integrante di operazioni di vero e proprio *peace-keeping*.

Sempre in relazione alle iniziative di disarmo multilaterali, la Commissione nota che l'Italia ha partecipato attivamente alla conclusione positiva del negoziato per la messa al bando delle armi chimiche, presiedendo il gruppo di coordinamento occidentale.

L'Italia figura poi tra i promotori dell'istituzione del nuovissimo registro delle armi convenzionali presso le Nazioni Unite.

In una prima fase il registro includerà dati su tutti i trasferimenti internazionali di armi comprese nelle categorie: carri armati, veicoli corazzati da combattimento, sistemi di artiglieria, aerei da combattimento, elicotteri d'attacco, navi da guerra, missili e lanciatori. Successivamente potrà essere ampliato sino ad includere gli approvvigionamenti da imprese nazionali, il trasferimento delle tecnologie che abbiano applicazioni militari e, a lungo termine, le armi di distruzione di massa.

Il progetto del registro è spinto da una necessità di trasparenza a livello mondiale su questi argomenti.

Si spera anche che la pubblicità dei dati favorisca rapporti di maggior fiducia, anche a livello regionale, e che questa maggior fiducia sia a sua volta stimolo all'attuazione o al rafforzamento di altre iniziative di disarmo.

Infine il registro dovrebbe costituire un punto di riferimento oggettivo per le valutazioni da fare sugli acquisti di armi a livello mondiale.

Passando all'esame delle somme stanziante, il disegno di legge n. 830 aggiorna i finanziamenti per gli scopi in titolo rifinanziando la legge 28 marzo 1991, n. 118, che prevedeva uno stanziamento per il triennio 1991-1993 pari a 210, 230 e 250 milioni di lire rispettivamente.

Si rileva innanzi tutto come i contributi siano stati drasticamente ridotti rispetto al precedente stanziamento, dato che per il quinquennio 1994-1998 il provvedimento in esame prevede un finanziamento pari a soli 50 milioni all'anno. Secondo la Commissione

ne ciò appare in contraddizione con il grande impegno con cui l'Italia si è sempre adoperata nei negoziati per il disarmo, nonchè nell'organizzazione di convegni internazionali, quali quelli che si sono tenuti a Firenze, e nel sostegno all'attività dei centri per il disarmo regionale istituiti dall'ONU in Sudamerica, in Africa e in Asia.

La Commissione osserva poi che è prevista una spesa di 20 milioni di lire in ciascuno dei cinque anni quale contributo al centro regionale per la pace e il disarmo di Katmandu per l'Asia, altri 20 milioni di lire quale contributo al programma di informazione dell'ONU a favore del disarmo e, infine, 10 milioni di lire a favore di enti italiani e stranieri allo scopo di finanziare studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo - o per eventuali ulteriori iniziative da parte di organismi delle Nazioni Unite - ed esprime forti perplessità in merito a quali iniziative possano essere finanziate con somme così irrisorie.

È prevista poi al secondo comma dell'articolo 1 la concessione di un contributo volontario di 160 milioni di lire all'anno, per il periodo 1994-1998, a favore del Fondo

delle Nazioni Unite per le vittime della tortura. Sostanzialmente si rifinanzia l'intervento previsto dalla legge 30 ottobre 1989, n. 353, che recava un contributo volontario di 30.000 dollari annui nel periodo 1989-1993 e soprattutto se ne dispone l'aumento fino all'importo di 100.000 dollari, accogliendo un appello del Segretario generale dell'ONU per i diritti umani.

La Commissione sottolinea l'importanza del finanziamento di un fondo a favore delle vittime della tortura: si tratta di un aiuto concreto che può dare un contributo effettivo all'avvio del processo di democratizzazione in alcuni paesi e ad un maggior rispetto dei diritti umani.

In considerazione dell'importanza che l'Italia attribuisce a tutti gli interventi a favore del disarmo e delle vittime della tortura, anche in coerenza con la posizione italiana in materia di diritti dell'uomo, si sollecita una rapida approvazione del disegno di legge, nonostante le perplessità già espresse sulla riduzione dei contributi per le iniziative nel settore del disarmo.

DE ZULUETA, *relatrice*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

8 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

8 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annui per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo.

2. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annui per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 630 milioni per l'anno 1996 ed a lire 210 milioni annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.